

L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE

LE SPESE DEL PERSONALE

Principali riferimenti normativi relativi all'armonizzazione contabile

D.Lgs.118/2011 modificato con D.Lgs.124/2016

Decreto Ministeriale 20/05/2015

Decreto Ministeriale 07/07/2015

Decreto Ministeriale 01/12/2015

Decreto Ministeriale 30/03/2016

Decreto Ministeriale 04/06/2016

Decreto Ministeriale 18/05/2017

Decreto Ministeriale 11/08/2017

Decreto Ministeriale 18/05/2018

Decreto Ministeriale 29/08/2018

Decreto Ministeriale 01/03/2019

Decreto Ministeriale 01/08/2019

Decreto Ministeriale 11/11/2019

Decreto Ministeriale 07/09/2020

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Al pari di ogni altro componente delle spese, l'articolazione di quelle del personale deve essere effettuata per missione/programma

- ➔ **MISSIONI** (art.13 c.1 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.) : rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni. Sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione tenendo conto della relativa articolazione del bilancio dello Stato (art.14 c.1 lettera a)
- ➔ **PROGRAMMI**:(art.13 c.1 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.) : rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Si articolano in “titoli” e ai fini della gestione , sono ripartiti in macroaggregati , capitoli ed eventualmente articoli (art.14 c.1 lettera b)
 - **MACROAGGREGATI** : rispondono ad una classificazione economica della spesa: costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio e il piano dei conti integrato
 - **CAPITOLI ED EVENTUALI ARTICOLI** : si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (ARTICOLO 4 COMMA 7BIS D.LGS.118/2011 E S.M.I.)

e' costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario (e economico patrimoniale) definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali: è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari adeguamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti) e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Per le **spese del personale** il piano dei conti è rappresentato da:

U I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	
U II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	
U III	<i>Retribuzioni lorde</i>	<u>U.1.01.01.00.000</u>	
U IV	<u>Retribuzioni in denaro</u>	<u>U.1.01.01.01.000</u>	
U V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.001
U V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.002
U V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		U.1.01.01.01.003
U V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al pers.TD		U.1.01.01.01.004
U V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.005
U V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.006
U V	Straordinario per il personale a tempo determinato		U.1.01.01.01.007
U V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corr.a pers.TD.		U.1.01.01.01.008
U V	Assegni di ricerca		U.1.01.01.01.009
U IV	<u>Altre spese per il personale</u>	<u>U.1.01.01.02.000</u>	

U V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001
U V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002
U V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999
U III	<u>Contributi sociali a carico dell'ente</u>	U.1.01.02.00.000
U IV	<u>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</u>	<u>U.1.01.02.01.000</u>
U V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001
U V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002
U V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003
U V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999
U IV	<u>Altri contributi sociali figurativi</u>	<u>U.1.01.02.02.000</u>
U V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001
U V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002
U V	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003
U V	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.004
U V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.005
U V	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006
U V	Altri Contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999

DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO LE SPESE DEL PERSONALE PASSANO ATTRAVERSO LE FASI DI :

A) PROGRAMMAZIONE

B) GESTIONE

A) PROGRAMMAZIONE . Si riportano i principali riferimenti normativi:

articolo 39 Legge 449/1997 : *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale*

articolo 91 D.Lgs.267/2000 :*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

articolo 19 c.8 Legge 448/2001: *A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*

articolo 6 D.Lgs.165/2001: *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo*

articolo 1 comma 102 Legge 311/2004: *Le amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.*

Articoli 557 quater e 562 L.296/2006: rispetto del limite di spesa riferito al triennio 2011-2013 per gli enti maggiori e al 2008 per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità

Articolo 4 DPCM 17 marzo 2020: *determinazione ammontare degli impegni per spesa del personale ragguagliato per fascia demografica alle entrate correnti da intendersi quali media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Deve essere assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio nel caso di raggiungimento della soglia consentita*

Il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio successivo va inserito nel Documento unico di programmazione e nella relativa nota di aggiornamento , sia nella versione per gli enti maggiori che in quella semplificata per gli enti minori.

B) GESTIONE: PRINCIPIO CONTABILE 5.2 APPLICATO ALLE SPESE DEL PERSONALE

L'imputazione dell'impegno avviene in modo differente a seconda delle varie componenti del costo del personale:

a) Trattamenti fissi e continuativi

a.1) nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

a.2) negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per l'intero importo delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

b) Rinnovi contrattuali nazionali

b.1) nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.

b.2) nelle more della firma del contratto è opportuno che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Tale accantonamento non va effettuato se sussiste un blocco legale dei rinnovi economici senza possibilità di recupero.

c) Contratto decentrato (integrativo) (le voci che assumono carattere continuativo – seguono i criteri di cui al precedente punto a)

c.1) contratto sottoscritto (firmato da entrambe le parti) entro il 31 dicembre dell'esercizio

In tal caso le somme relative al trattamento accessorio e premiante devono essere impegnate secondo il principio della competenza finanziaria potenziata (esigibilità dell'obbligazione) .

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è stanziato sull'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce . Le componenti del fondo che verranno liquidate (es.produttività/ind.risultato) nell'esercizio successivo determinano la costituzione del FPV.

c.2) contratto non sottoscritto entro il 31 dicembre dell'esercizio con fondo formalmente costituito (con Delibera di costituzione del fondo approvata con certificazione dei revisori)

Le risorse sono definitivamente vincolate , ma non possono essere impegnate e quindi non costituiscono FPV . Affluiscono in quanto economie di spesa in avanzo vincolato, al pari di ogni altra componente del fondo che non liquidata entro il 31 dicembre affluisce in avanzo vincolato

L'avanzo può essere applicato e utilizzato in esercizio provvisorio.

d) Contratto non sottoscritto né formalmente costituito entro il 31 dicembre dell'esercizio

d.1) le risorse stabili (parte del fondo determinata da norme statali) affluiscono in avanzo vincolato

d.2) le risorse variabili devono essere finanziate da risorse dell'esercizio successivo, anche con avanzo libero dell'esercizio precedente, ma compatibilmente con le tempistiche di approvazione del rendiconto.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.

Quali sono gli effetti sul bilancio e sulla relativa gestione della mancata sottoscrizione del contratto decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio.

- ➔ In sede di rendiconto: mancata costituzione di FPV per l'importo corrispondente con conseguente aumento dell'avanzo vincolato in sede di consuntivo e conseguentemente ai fini degli equilibri di bilancio dell'esercizio in sede di chiusura:
 - impatto positivo in termini di risultato di competenza di parte corrente;
 - impatto "negativo" in termini di equilibrio complessivo di parte corrente
- ➔ In sede di gestione dell'esercizio successivo:
 - pur in una situazione "generale" di equilibrio di bilancio il rigo G) "Somma finale" del prospetto equilibri di bilancio (bilancio di previsione e variazioni) evidenzia in termini di competenza un ammontare di spese finanziato da un ammontare di entrate di competenza inferiore;
 - per gli enti in disavanzo di esercizio, limiti all'applicazione dell'avanzo (es. regioni)
- ➔ Ai fini del cd. "pareggio di bilancio" (vd. Corte Conti 20/2019) :
 - l'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del pareggio e quindi a tali fini le spese del personale devono trovare capienza in altre entrate di competenza dell'esercizio.)

SI RAMMENTA CHE L'UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO E' VIETATO E CONSIDERATO ELUSIVO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISPETTO DEI VARI PARAMETRI DI FINANZA PUBBLICA

ORGANO COMPETENTE ALLE VARIAZIONI DELLE SPESE DEL PERSONALE TRA MISSIONI E PROGRAMMI

L'articolo 175 comma 5bis TUEL assegna alla GIUNTA la competenza alle **variazioni compensative** tra missioni e programmi differenti a seguito di **mobilità interna del personale**.

Negli altri casi la competenza è del CONSIGLIO

CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI ARTICOLO 113 D.LGS.50/2016

➔ L'80% dell'incentivo compresi i relativi oneri contributivi ed erariali va assunto a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono e quindi sul titolo I o II in relazione alla natura della spesa.

➤ L'imputazione va effettuata all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio

➤ Contestualmente va emesso il relativo ordine di pagamento all'entrata E.3.05.99.02.00 "Fondi incentivanti il personale".

➤ Va registrato l'impegno della spesa tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale, vincolando l'accertamento dell'entrata di cui al punto precedente.

➔ Il 20% dell'incentivo da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, va analogamente assunto a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio all'entrata 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.".

Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa"

RETTIFICHE DA EFFETTUARSI IN SEDE DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (PRINCIPIO CONTABILE 4/3)

Gli accertamenti registrati sul titolo III non generano ricav. La liquidazione degli impegni correlati a tali entrate assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 non determina la formazione di costi.

INCENTIVI DELL'AVVOCATURA

- ◆ la liquidazione è consentita solo a seguito di esito del giudizio favorevole all'ente
- ◆ in quanto si è di fronte ad una obbligazione passiva subordinata al verificarsi di un evento la relativa somma non può essere impegnata
- ◆ per questo motivo , l'ente deve accantonare le somme che “in assenza di impegno” incrementando il risultato di amministrazione “vincolato”